

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER L'UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO

Articolo 1 **Finalità**

Il presente regolamento definisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del nome e del logo della FEDERCORI (Federazione Cori Italiani Chorus Inside)

Articolo 2 **Principi generali**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "PATROCINIO" una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento e riconoscimento morale della FEDERCORI ad iniziative di soggetti terzi coerenti con le finalità statutarie dell'Ente medesimo, prive di scopo di lucro;
- "LOGO" la rappresentazione grafica identificativa dell'Ente disposta con Decreto commissariale n. 57 del 3 luglio 2015.

Il patrocinio si accompagna sempre all'utilizzo del logo e viene concesso, di norma, a titolo gratuito, restando ferma, tuttavia, la possibilità anche della forma onerosa. Per quel che riguarda, in particolare, quest'ultima forma, il Direttivo, anche su proposta della Commissione Artistica Nazionale, può contribuire al sostegno finanziario di iniziative di particolare rilevanza ai fini culturali, sociali e formativi, nei limiti annualmente definiti in sede di approvazione di Bilancio preventivo. Di tali iniziative il Direttivo definisce, con propria deliberazione, l'entità massima del contributo, i criteri generali e le procedure di finanziamento.

Articolo 3 **Soggetti beneficiari del patrocinio**

Il patrocinio della FEDERCORI può essere concesso a:

- persone giuridiche pubbliche e private (singole e/o associate) che non hanno fini di lucro e che svolgono attività e/o perseguono scopi compatibili con le finalità statutarie dell'Ente;
- società di capitali o di persone esclusivamente per iniziative non profit di rilevante carattere culturale, sociale e formativo.

Le persone giuridiche private che intendono fare richiesta di concessione del patrocinio della FEDERCORI, ai sensi del presente Regolamento, devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:

- avere un atto costitutivo e/o uno statuto, redatti in forma pubblica oppure con scrittura privata registrata;
- avere una struttura sociale e organizzativa idonea a garantire il buon esito dell'iniziativa promossa.

Articolo 4 **Tipologie di iniziative patrocinabili**

Costituiscono tipologie di iniziative per le quali il patrocinio può essere accordato, ferma la discrezionalità della FEDERCORI nell'individuare ulteriori:

1. concerti, Rassegne, Festival nazionali ed internazionali;
2. convegni, conferenze, dibattiti ed altre attività similari aperte al pubblico;
3. eventi formativi (corsi, seminari, master);
4. iniziative di studio e di ricerca, incontri tecnico-scientifici relativi a progetti nazionali o internazionali;
5. eventi di vario genere rivolti al pubblico ad accesso gratuito (mostre, fiere, presentazioni di libri, manifestazioni culturali scientifiche, educative, sociali);
6. stampe, volumi e pubblicazioni di prodotti editoriali, multimediali o telematici.

Per la relativa concessione è necessaria la presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a. attinenza dell'iniziativa con le finalità statutarie e con i compiti istituzionali della FEDERCORI;
- b. adeguato risalto alle attività della FEDERCORI;

Sono condizioni favorevoli alla concessione:

- c. finalità di interesse pubblico dell'iniziativa;
- d. rilevanza internazionale o nazionale dell'evento;
- e. presenza di Ministeri o Regioni tra gli enti organizzatori;
- f. presenza di altri Organismi nazionali e internazionali tra i patrocinatori;
- g. risonanza mediatica a livello nazionale o regionale;
- h. originalità e innovatività dell'iniziativa;
- i. carattere pubblico dell'iniziativa, aperta e accessibile al pubblico.

Sono escluse le iniziative:

- in conflitto e/o contraddizione con i principi e le finalità statutarie della FEDERCORI;
- aventi scopi o finalità, anche indirette, commerciali o di lucro, volte alla vendita o alla promozione di beni o servizi;
- che prevedano la partecipazione di partiti e movimenti politici, sindacali, religiosi ovvero da soggetti di natura associativa i cui programmi comprendano forme di discriminazione o esclusione nei confronti di terzi;
- la cui organizzazione abbia come fine esclusivo la propaganda o il finanziamento della propria struttura organizzativa.

Il patrocinio può essere concesso sia in relazione ad una iniziativa specifica, sia in relazione a gruppi di iniziative diverse promosse da soggetti appartenenti alla FEDERCORI o esterni ad esso. Ha validità limitata alla finalità e alla durata dell'iniziativa/e patrocinata/e e la relativa concessione non comporta, di norma, alcun impegno di risorse economiche o strumentali per la FEDERCORI, né

l'obbligo della Federazione a fornire qualsivoglia forma di supporto all'iniziativa, di tipo organizzativo o logistico.

Articolo 5

Modalità di richiesta del patrocinio

La concessione del patrocinio di cui al successivo articolo è subordinata alla presentazione di una richiesta formale sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e/o organizzatore dell'iniziativa, indirizzata al Presidente della FEDERCORI.

Detta richiesta deve essere trasmessa, via mail o via pec, in anticipo rispetto allo svolgimento dell'iniziativa di almeno 15 giorni nel caso di richiesta di patrocinio a titolo gratuito, e di almeno 40 giorni nel caso di patrocinio a titolo oneroso. La richiesta medesima deve essere corredata di ogni documentazione ed elemento utile ai fini dell'esame istruttorio, tra cui una relazione descrittiva completa ed esauriente dell'iniziativa che ne illustri la particolare qualità e rilevanza; il programma dettagliato da cui poter derivare la coerenza e la conformità con quanto disciplinato dal presente regolamento, quali finalità, target, date e localizzazione, coinvolgimento della FEDERCORI, composizione del comitato scientifico e/o organizzatore, relatori ed eventuali altre istituzioni coinvolte come patrocinatori, sponsor dell'iniziativa; inoltre, nei soli casi di patrocinio a titolo oneroso, il prospetto delle entrate e delle uscite previste e la quantificazione del contributo richiesto e del suo specifico utilizzo.

Articolo 6

Concessione del patrocinio e connessi obblighi e responsabilità

La concessione del patrocinio spetta al Presidente, il quale può delegare la competenza al Consiglio Direttivo. L'esame istruttorio delle istanze è curato in ogni caso dal Consiglio Direttivo, che potrà avvalersi anche dei pareri, non vincolanti, della Commissione Artistica Nazionale e delle Sottocommissioni.

La concessione del patrocinio, subordinata alla presentazione della richiesta formale redatta secondo le indicazioni di cui al precedente articolo, è disposta a seguito dell'esito positivo dell'esame istruttorio dell'istanza e comunicata attraverso comunicazione scritta del Presidente.

Essa comprende automaticamente l'autorizzazione all'impiego del logo ed obbliga in ogni caso il beneficiario ad apporre in tutte le forme di pubblicità previste per l'iniziativa - e comunque solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Presidente - il logo della FEDERCORI e la seguente dicitura:

- “[con il] Patrocinio della FEDERCORI”, [under the auspices] of the FEDERCORI, nei casi di patrocinio a titolo gratuito;
- “[con il] contributo finanziario della FEDERCORI”, “[with the] financial support of the FEDERCORI, nei casi di patrocinio oneroso.

Il logo della FEDERCORI non può essere alterato né modificato, ma utilizzato esclusivamente nella grafica originale e nella sua interezza, nel rispetto delle forme, dimensioni, colori e proporzioni che lo rendano immediatamente distinguibile. L'utilizzo del logo deve avvenire, infine, con modalità tali da evidenziare l'immagine della FEDERCORI al pari di quella di altri patrocinatori, ove esistenti, dell'iniziativa; inoltre non deve essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.

La concessione del patrocinio può in qualunque momento essere revocata dal Presidente medesimo nel caso in cui l'iniziativa per cui è stato accordato il patrocinio possa causare, per motivazioni

sopravvenute, pregiudizio all'immagine e alla reputazione della Federazione. In tal caso al soggetto beneficiario è fatto obbligo di rimuovere, con la più assoluta tempestività, qualsiasi collegamento fra l'iniziativa originariamente patrocinata e la FEDERCORI.

Nel caso in cui il soggetto richiedente apporti modifiche al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla FEDERCORI, che si riserva di riesaminare l'istanza; in caso contrario, la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse, a verifiche successive, non rispondente ai criteri dettati dal presente regolamento.

Articolo 7

Utilizzo del nome e del logo del CREA da parte di soggetti terzi

L'uso del nome e del logo FEDERCORI da parte di soggetti terzi sul materiale e sui documenti relativi ad attività e a progetti realizzati in attuazione di accordi sottoscritti con la Federazione è consentito solo alle seguenti condizioni:

- l'uso del nome e del logo della FEDERCORI non abbia scopo pubblicitario di prodotti o servizi;
- l'uso del nome e del logo del FEDERCORI sia riferito alla specifica iniziativa oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata della stessa;
- non sia arrecato in alcun modo danno all'immagine e alla reputazione della FEDERCORI, e sia tenuto indenne la FEDERCORI stessa da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare al riguardo.

I soggetti patrocinati dalla FEDERCORI potranno riportare il nome e logo dello stesso nei propri siti web. Ogni altro uso dovrà essere espressamente autorizzato dal Presidente, parimenti nelle modalità di cui al punto precedente.

Il logo della FEDERCORI in tutti i casi di utilizzo di cui al presente articolo non può essere alterato né modificato, ma utilizzato esclusivamente nella grafica originale e nella sua interezza, nel rispetto delle forme, dimensioni, colori e proporzioni che lo rendano immediatamente distinguibile.

Articolo 8

Sanzioni

Qualora il patrocinio, il nome e il logo della FEDERCORI venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione ovvero violando le disposizioni di cui al presente regolamento, la Federazione si riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti a tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L'uso del logo della FEDERCORI, concesso in epoca anteriore all'entrata in vigore di questo regolamento resta sottoposto alla disciplina previgente e/o agli accordi sottoscritti con la Federazione fino al termine dell'autorizzazione accordata.